

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 24 marzo 2016, n. 60

Art. 8 L.R. 37/85 – Ampliamento cava di calcare, in località “Puledri” in catasto la foglio 6 di Villa Castelli p.lle 31-32 e 66/p, autorizzata alla coltivazione e sistemazione finale con Determina Dirigenziale n. 11 del 19.01.2015 di Ampliamento sulle p.lle 13-14-15-16 e 67/p e Proroga sulle particelle 17-18-64-65 e 67 del foglio 6 del Comune di Villa Castelli. Ditta: Carlucci Salvatore – Sede Legale Via per Ceglie, 102 – 72029 Villa Castelli(BR) con P.IVA n. 01893720746.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011”, di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 – Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni;
- VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche”;
- VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E.;
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 16 del 15.03.2016 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la Ditta Carlucci Salvatore è autorizzata alla coltivazione e ripristino dell'area di cava in località "Puledri" di Villa Castelli (BR) con Determina Dirigenziale n. 11 del 19.01.2015 di Ampliamento, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 37/85, particelle 13-14-15-16 del foglio 6 e Proroga, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85, particelle 17-18-64-65-67 del foglio 6 di Villa Castelli complessivamente estesa HA 6.01.99;
- il Sig. Carlucci Salvatore, nato il 19.4.1958 a Villa Castelli ed ivi residente e con Sede Legale alla Via per Ceglie, 102- 72029 Villa Castelli, ha presentato in data 03.11.2004 prot. 38/Min n.529 un'istanza di Ampliamento, ai sensi dell'art.8 della L.R. 37/85 sulle p.lle 28-29-30- 31-32-33-66-82 e 83 del foglio 6 di Villa Castelli. Successivamente con progetto di variante del 16.3.2015 prot. 3836 l'area era limitata a parte delle particelle 31-32/p e 66/p del fg. 6 con una superficie sfruttabile di mq. 12.100 escludendo l'area delle particelle 28-29 e 30 del foglio 6 e l'area allagabile lungo il canale delle p.lle 32/p e 66/p del foglio 6 come meglio indicato nello Studio di compatibilità idrologica e idraulica, richiesti dall'Autorità di Bacino della Puglia e indicato nella relazione tecnica di variante allegata;
- in data 29.03.2006 con prot. 38/Min/178 erano richiesti i parere agli Enti e alle Autorità competenti:
- il Settore Forestale della Regione Puglia di Brindisi, in data 15.06.2006 prot. 1034, comunicava che l'area interessata su cui s'intende esercitare la cava non è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Lecce, in data 26.4.2006 prot. 38 Min Br n.223, dichiarava che l'area interessata non è sottoposta alle disposizioni di vincolo ai sensi del Dec. Lgs. n. 42/2004 ai sensi dell'art. 10 Legge 6.7.2002 n. 137;
- il Settore Urbanistica Ufficio Usi Civici di Bari, in data 19.6.2006 prot. 511, esprimeva l'esclusione di esistenza di beni e diritti civili sull'area interessata;
- la Sovrintendenza Archeologica di Taranto, in data 27.7.2006 prot. 10716 comunicava che la zona su cui ricade la cava di cui trattasi non è interessata da vincoli archeologici. Ricordando che ai sensi dell'art.90 del Dec. Lgs. 42/2004, qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di sospetto interesse archeologico o paleontologico, la ditta dovrà sospenderli immediatamente dandone contestualmente comunicazione a questa Sovrintendenza per i provvedimenti di competenza;
- il Comune di Villa Castelli, in data 10.3.2006 prot. 2261 esprimeva in allegato il parere favorevole e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per i quindici giorni consecutivi senza osservazioni. In data 26.3.2007 prot. 0002922, il Comune attestava che l'area di cava di cui trattasi non è interessata da vincoli e non ricade in ambiti estesi del PUTT/P di cui alla D.G.R. n. 1478/2000;
- l'Autorità di Bacino della Puglia in data 04.9.2015 prot. 0012251 ha espresso il proprio parere di compatibilità all'istanza con i vincoli di propria competenza e con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, confermando condizioni e prescrizione al progetto di coltivazione. La Ditta istante dovrà garantire costantemente durante la fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza. Inoltre che sia verificata la compatibilità delle attività di cava con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto delle strade e delle distanze dalle altre opere pubbliche, acquedotti o opere private, previste dalle norme vigenti;
- Il Comune di Villa Castelli in data 03.11.2015 n. 566 del Reg. Generale ha rinnovato la V.I.A. con Determinazione del Responsabile del Settore SUE-Ambiente, acquisita in data 03.12.2015 prot. n. 16437, esprimendo il proprio parere favorevole in un'area che rientra in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E" e che non rientra in zona S.I.C. e Z.P.S. ed altri vincoli.
- In data 16.3.2015 con prot. 3836 e in data 01.6.2015 prot. 7658, la ditta Carlucci Salvatore ha trasmesso documentazione integrativa di variante dell'istanza di ampliamento originaria con la quale viene indicato che le particelle da autorizzare sono la 31-32 e 66/p del fg. 6 di Villa Castelli interessando una superficie utile di scavo di ca HA 1.21.00 al netto delle fasce di rispetto dei proprietari confinanti, su un'area delimitata di ca Ha 1.70.00 e superficie catastale di Ha 2.07.67 con una volumetria di mc. 362.700 di materiale calcareo da estrarre nelle fasi previste negli elaborati progettuali e mc. 9.680 di terreno vegetale che sarà rimosso nella fase iniziale e depositato in cava per l'utilizzazione del ripristino ambientale.

- il progettista incaricato dalla Ditta Salvatore Carlucci, con documentazione prodotta prot. n. 3836 del 16/03/2015, ha dichiarato che la coltivazione della cava e il recupero ambientale:
 - Necessita di un periodo di 8 anni;
 - Non è stata oggetto di perimetrazione per la redazione dei piani urbanistici tematici territoriali PUTT di secondo livello;
 - In riferimento agli Ambiti Territoriali Estesi la zona è risultata ricadere in A.T.E. "E" – zona agricola di "valore normale": L'intervento previsto è in sintonia con gli indirizzi di tutela indicati dal P.U.T.T. in quanto riqualificherà l'area alla conclusione della coltivazione e del ripristino ambientale;
 - Non sono presenti Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.);
 - La zona interessata all'intervento estrattivo non è soggetta a vincolo paesaggistico di cui alla l.s. n. 1497 del 29.6.39 Decreto Ministeriale dell'01.08.1985 Galassini e quindi non necessita del rilascio del parte del Ministero ai Beni Ambientali, tramite la competente Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;
 - Il progetto non è sottoposto al vincolo del Decreto Galasso;
 - L'area d'intervento non è gravata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.23 ("Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani");
 - L'area non è sottoposta al vincolo Boschi-Macchia-Biotipi-Parchi;
 - L'area d'intervento non è sottoposta al vincolo di idrologia superficiale;
 - Non è sottoposta al vincolo Catasto delle Grotte;
 - Non risulta gravata dal vincolo di uso civico;
 - L'area non ricade in vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici;
 - L'area non è sottoposta al vincolo geomorfologia;
 - Non è soggetta a vincolo faunistico(L.S. 11.02.1192 n. 157);
 - L'area non ricade nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza Comunitaria-SIC e Zone di Conservazione speciale-ZPS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale-ZPS);
 - I terreni interessati all'attività estrattiva, al netto delle aree occupate dai fabbricati e servizi, sono inseriti, attualmente, in zona del P.R.G. contraddistinta in zona agricola normale E1.

Considerato che:

- il progetto di Ampliamento della cava in località "Puledri" è ammissibile in quanto gli Enti interpellati hanno rilasciato i propri pareri favorevoli sui terreni ricadenti in Catasto sulle p.lle 31-32 e 66/p del foglio 6 di Villa Castelli per una superficie sfruttabile di Ha 1.21.00 su un'area delimitata di Ha. 1.70.00 ca e catastale di Ha 2.07.67 ;
- che la coltivazione dell'area si raccorderà con il progetto di ampliamento e proroga autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 19.01.2015 che comprende le particelle 13-14-15-16 del foglio 6 di Villa Castelli confinanti a nord di questa che si sta autorizzando con il presente provvedimento e dell'area collocata ad est in Proroga di cui alle particelle 17-18-64-65-67 del fg. 6 di Villa Castelli estesa complessivamente Ha 6.01.99;
- Il progetto prevede n. 2 fasi principali della durata complessiva di 8 anni compreso il recupero completo dell'area in Ampliamento;
- La prima fase prevede la rimozione del terreno vegetale di mq. 12.100, (settore A del progetto) e successiva estrazione del calcare sottostante di ca 7,00 metri di altezza sviluppando una volumetria di ca mc. 84.700. Recinzione e una barriera arborea lungo l'intero perimetro di cava, nonché il recupero della 1^ scarpata con sagomatura ad 80° e la piantumazione di alberi ed arbusti tipici della macchia mediterranea sul gradone e il ciglio di cava. Il terreno sarà collocato provvisoriamente nelle zone di rispetto della cava. La realizzazione programmatica della 1^ fase è prevista nella durata di 1,5 anni;
- La 2^ fase prevede l'approfondimento della cava del settore B di progetto, interessando una superficie di estrazione di mq. 10.100 ca per un'altezza di 10 metri di calcare compreso l'estrazione dell'area del diafram-

ma, del settore C, di mq. 2.300 ca per un'altezza di 10 metri. Complessivamente si prevede, in questa 2^a fase, l'estrazione volumetrica di ca 124.000 di calare. In questa fase è previsto il recupero della 2^a scarpata con sagomatura ad 80° e piantumazione di alberi e macchia mediterranea come nella 1^a fase ed una durata massima di anni 2,50;

- Infine nell'ultima fase è previsto l'approfondimento dell'area ricadente nel settore D del progetto interessando una superficie di mq. 8.100 per 10 metri di altezza e sull'area del 3° gradone delle p.lle 13-14-15 e 16 settore E del progetto di mq. 7.300 per uno spessore di 10 metri. Complessivamente si estrarranno mc. 154.000 di calcare e si recupererà la 3^a scarpata con sagomatura a 50° e piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediterranea come nelle precedenti fasi da collocarsi sui gradoni e sul ciglio. Per la realizzazione di questa fase si prevede una durata di 3 anni;
- I terreni interessati sono di proprietà della Ditta Carlucci Salvatore, come da atto notarile del 09.04.2002 repertorio n. 32163 registrato c/o l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Brindisi in data 29.4.2002 al n. 1526;
- La direzione dei lavori sarà affidata a tecnico abilitato nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Lgs.vo n. 624/96.

Ritiene di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85, l'autorizzazione all'ampliamento fino al 31.03.2022 alla Ditta del Sig. Carlucci Salvatore nei termini di cui alla relazione n. 16 del 15.03.2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- 1) di autorizzare la ditta Salvatore CARLUCCI, con Sede Legale alla Via per Ceglie, 102 – 72029 Villa Castelli (BR) - P.IVA 01893720746 (rappresentata legalmente dal medesimo Sig. Carlucci Salvatore, nato il 19.04.1958) all'ampliamento della coltivazione di cava in località "Puledri" sulle particelle 31-32 e 66/p del foglio 6 del Comune di Villa Castelli;
 - di autorizzare il progetto unico di cava comprensivo dell'area di cava in esercizio e dell'area in amplia-

mento come sopra autorizzata e nei termini del progetto in atti e successiva variante come in premesso e come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante. L'area di cava deve essere individuata sul terreno con n. 12 pilastri portanti l'anno di apposizione 2016 e la numerazione dal n. 1 al n. 12;

- di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 58/2003 che qui s'intende integralmente recepito salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento;

2) Prescrizioni e obblighi dell'esercente:

- a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;
- b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia – Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive – Modugno BA- ;
- c. deve condurre, i lavori di coltivazione della cava in ampliamento e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 58 del 16.07.2003, nonché quanto previsto dall'ampliamento e proroga di cui alla determina dirigenziale n. 11 del 19.01.2015;
- d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive - Bari – e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c. ;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo – Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;
- f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava di complessivi Ha 7.71.99, si modifica l'importo di cui alla D.D. n. 11/2015 e sostituendolo la precedente con un importo di € 160.000,00 (euro Centosessantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.03.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- g. il presente provvedimento, valido fino al 31.03.2022, potrà essere prorogato su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico sei mesi pri-

ma della scadenza;

- h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
 - l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;
- l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.
- m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- q. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- r. il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
- s. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

3) Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- e) sarà notificato in copia al Sig. Carlucci Salvatore, in qualità di legale Rappresentante dell'omonima Ditta

ed al Sig. Sindaco del Comune di Villa Castelli (BR);

f) Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS

